

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



ASSOMARE

**Roma, 9 Giugno 2010****SPE10108****SM****Oggetto: A.D.R. – rilascio o rinnovi del certificato D.T.T. 306 “barrato rosa”. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti.**

Con la circolare prot. 44814 DIV3 – E del 20 Maggio scorso, il Ministero dei Trasporti ha dettato alcuni chiarimenti sulle verifiche del dispositivo di frenatura antibloccaggio (cd. A.B.S) in assenza del quale, com'è noto, dal 1 Gennaio scorso non è più consentito rilasciare il modello D.T.T. 306 “barrato rosa” per i veicoli cisterna, i rimorchi ed i semirimorchi cisterna utilizzati per trasportare su strada delle merci pericolose.

Naturalmente, prima di andare avanti ricordiamo che il D.M del 18 Febbraio 2010 ha reso possibile la circolazione esclusivamente in ambito nazionale dei veicoli costruiti prima del 1 Gennaio 1997 benché privi di A.B.S e del rallentatore di velocità, fino al 12 Marzo 2012 e, a certe condizioni, non oltre 25 anni dalla data di prima immatricolazione (vedi per ulteriori ragguagli le circolari Confrtrasporto SPE10079 del 28 Aprile 2010, e SPE10049 del 15 Marzo 2010)

La nuova nota del Ministero prende in esame tre tipologie di mezzi:

- a) veicoli immatricolati dal 1 Gennaio 1997;
- b) veicoli immatricolati per la prima volta tra il 1993 ed il 1997;
- c) veicoli immatricolati prima del 1 Luglio 1993.

I veicoli di cui alla lettera a) sono quelli che recano le codifiche A.D.R. EX/II, EX/III, FL, OX ed AT, i quali, pertanto, sono conformi sin dalla prima immatricolazione alle specifiche tecnico costruttive previste dall'accordo e, in particolare, dal Regolamento ECE No.13 o dalla Direttiva 71/320/CEE sui dispositivi di frenatura antibloccaggio; pertanto – conclude la circolare – sui predetti dispositivi non vanno eseguite ulteriori verifiche.

Per i veicoli della lettera b), la nota del Ministero richiama gli Uffici ad una particolare attenzione in sede di primo rilascio del barrato rosa. In particolare – precisa le circolare - , questi devono verificare dalla carta di circolazione o da altra documentazione (DGM405, verbali di approvazione), che il sistema di frenatura antibloccaggio dei veicoli a motore sia di categoria 1 e quello dei rimorchi sia di categoria A. Qualora queste informazioni non risultassero dai suddetti documenti, l'Ufficio, in occasione della prima ispezione tecnica del mezzo, dovrà acquisire una dichiarazione del costruttore del veicolo o di un suo rappresentante debitamente accreditato, conforme all'ultimo capoverso del punto 9.1.2.1 dell'A.D.R.

Infine, per i veicoli della lettera c) occorre appurarne la conformità al minimo alle disposizioni tecniche del Regolamento ECE No.13 serie di emendamento 06 o della direttiva 71/320/CEE, come modificata dalla Direttiva 91/422/CEE.

Cordiali saluti.